

**Regolamento di Certificazione Integrativo per  
Organizzazioni operanti nel settore EA 28  
(imprese di costruzione ed installazione) che  
richiedano la Certificazione dei Sistemi di  
Gestione Qualità conformi alla norma ISO 9001  
operanti in Italia.**

<b>Indice Ed.</b>	<b>Rev</b>	<b>Data Revisione</b>	<b>Causa della modifica al documento</b>	<b>Redazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Autorizzazione Emissione</b>
1	0	01/12/2007	Prima emissione	RSGQ	DTA	DG
1	1	23/09/2008	Modificati paragrafi 2.2, 2.4, 3	RSGQ	DTA	DG
1	2	30/03/2010	Modificati paragrafi: 2 e par 8	RSGQ	DTA	DG
A	00	01/06/2011	Modifica Logo	RSGQ	DT	DG
A	01	10/03/2012	Modifica a seguito revisione RT05 Accredia	RSGQ	DT	DG

RG-RI28-IT-A00

**DIMITTO SA**

Sede legale:

Via alla Roggia, 32 - Viganello

6962 - Lugano (CH)

[www.dimitto.eu](http://www.dimitto.eu)

[info@dimitto.eu](mailto:info@dimitto.eu)

Sede operativa:

Via delle Scuole, 10 - int. 12

6900 - Lugano (CH)

tel. +41 91.971.16.01

fax +41 91.971.16.13



SCESm 105

## SOMMARIO

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRATIVO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
2.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	3
2.2 OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE.....	3
2.2.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE .....	4
2.3 PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT .....	4
2.4 AUDIT DI FASE 1 .....	4
2.5 AUDIT DI CERTIFICAZIONE (FASE 2).....	5
<b>3. PROCEDURA DI MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA .....</b>	<b>5</b>
<b>4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE) .....</b>	<b>6</b>
<b>6. DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>7. CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEL CERTIFICATO .....</b>	<b>7</b>

---

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRATIVO

Il presente Addendum al Regolamento si applica alle sole certificazioni rilasciate in Italia, per i Sistemi di Gestione Qualità in conformità alla ISO 9001, nel settore EA 28 in ottemperanza ai requisiti contenuti nel Regolamento Accredia RT05 "Prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)", ultima versione applicabile, disponibile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it), il quale fa parte integrante del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento Integrativo è necessario fare riferimento al "Regolamento Di Certificazione Sistemi Di Gestione Qualità Iso 9001 – Ambiente Iso 14001 – Sicurezza Ohsas 18001" RG-RCSG-IT nella ultima versione applicabile disponibile sul sito [www.dimitto.it](http://www.dimitto.it).

### 2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

La procedura di certificazione Dimitto è dettagliatamente descritta nel "Regolamento Di Certificazione Sistemi Di Gestione Qualità Iso 9001 – Ambiente Iso 14001 – Sicurezza Ohsas 18001" RG-RCSG-IT, il presente documento contiene i soli requisiti aggiuntivi applicabili nell'ambito delle certificazioni rilasciate da Dimitto in conformità alla ISO 9001 alle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28), per il presente documento sono da considerare obbligatorie tutte le prescrizioni previste dal regolamento generale Dimitto.

RG-RI28-IT-A00

## 2.1 Richiesta di certificazione

L'azienda interessata alla certificazione può richiedere un'offerta all'Ente, inviando il modulo "Richiesta di quotazione", disponibile presso la Segreteria o sul sito web [www.dimitto.it](http://www.dimitto.it), debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal rappresentante legale o da un suo incaricato.

Al momento della richiesta di preventivo l'Organizzazione compila anche l'allegato al modulo FR-RQCS-IT Richiesta Quotazione Certificazione Sistema inserendo le categorie SOA corrispondenti all'attività svolta e l'elenco dei cantieri presumibilmente aperti alla data prevista per la verifica di certificazione inserendo il riferimento all'oggetto dei lavori, ubicazione, categoria di riferimento, giorni/uomo e numero di addetti allo specifico cantiere, inclusi i subappaltatori.

Al ricevimento della richiesta di preventivo la Segreteria Dimitto valuterà la congruenza tra l'attività oggetto della certificazione, e i cantieri disponibili.

E' necessario che al momento dell'audit di certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell'attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo 2.5.

L'offerta che verrà emessa terrà conto del numero di attività e cantieri presenti e della lontananza di questi dalla sede per la definizione dei gg/uomo necessari per lo svolgimento dell'audit di certificazione.

## 2.2 Offerta per la certificazione

L'ente, in base ai dati contenuti nel questionario informativo "Richiesta di quotazione", valuta la capacità di DIMITTO di svolgere la commessa, esaminando lo scopo della certificazione, le eventuali esclusioni, il numero degli addetti, l'ubicazione di eventuali sedi o cantieri, il settore EA e la specifica area tecnica per cui è richiesta la certificazione e la disponibilità di auditor dell'Ente qualificati per la specifica area tecnica del settore. Dopo aver effettuato tali valutazioni, predispone l'offerta economica per la certificazione/i richiesta/e secondo quanto previsto dal tariffario vigente.

Il costo dell'attività di certificazione è proporzionale al numero di giorni/uomo necessari alla valutazione del sistema di gestione dell'azienda ed è basato sulle dimensioni aziendali (numero di addetti, siti e loro dislocazione geografica, in riferimento a quanto prescritto dalle norme IAF MD5, sulla complessità dei prodotti/processi/servizi e sul tipo di certificazione richiesta.

A tale riguardo, si ricorda che il significato del termine "addetti", si riferisce a tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo del certificato di SGQ. Il numero totale degli addetti per tutti i turni è il punto di partenza per la determinazione della durata dell'audit. L'effettivo numero di addetti include il personale non permanente (stagionale, temporaneo e subappaltato) che è presente al momento della verifica ispettiva.

Tali tempi saranno incrementati in funzione del numero dei cantieri aperti al momento della certificazione e della loro complessità (es. cantieri con numerose attività appaltate).

RG-RI28-IT-A00

La verifica del primo cantiere non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti dalla Guida EA e devono essere computate almeno 2 ore di impegno per ogni singolo cantiere. Devono essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

In particolare, deve essere sempre verificato almeno un cantiere per ogni processo realizzativo oggetto di certificazione. Se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più processi realizzativi, la verifica ispettiva presso quel Cantiere può essere ritenuta valida per coprire l'insieme degli stessi.

Nell'offerta viene specificato separatamente:

- il costo dell'audit di certificazione (suddiviso per fase 1 e fase 2) indicandone la durata;
- il costo dei due audit di sorveglianza indicandone la durata;
- i giorni/uomo per l'audit di rinnovo;
- eventuali spese aggiuntive (costi di trasferta dell'auditor, audit supplementari, riemissioni del certificato).

### **2.2.1 Criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione**

Si distinguono le due seguenti differenti situazioni:

- Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici o termo-idraulici non complessi e computer, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri riportati nei paragrafi che seguono.

### **2.3 Pianificazione dell'audit**

L'Ente, ricevuta l'offerta firmata dall'azienda, provvede a contattare l'Organizzazione per la pianificazione dell'audit.

L'attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere.

Al momento della comunicazione del team di audit, nel caso sia presumibile che i cantieri precedentemente comunicati siano chiusi, viene richiesto nuovamente all'Organizzazione di comunicare i cantieri attivi nel periodo presumibile di effettuazione di audit attraverso la compilazione di specifico modello.

E' necessario che al momento dell'audit di certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell'attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo 2.5.

### **2.4 Audit di Fase 1**

La Fase 1 viene svolta presso l'Organizzazione, al fine di acquisire un quadro complessivo delle attività.

L'audit di Fase 1 ha inoltre lo scopo di:

RG-RI28-IT-A00

- Ribadire all'Organizzazione la necessità che al momento dell'audit di certificazione vengano visionati cantieri rappresentativi dell'attività con le modalità riportate nel seguente paragrafo 2.5.

## **2.5 Audit di certificazione (Fase 2)**

Nel corso dell'audit di certificazione (fase 2) deve essere valutato almeno un cantiere operativo che si trovi in stadi di avanzamento dei lavori significativi.

Una attività può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 5 del presente documento.

In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

## **3. PROCEDURA DI MANTENIMENTO/SORVEGLIANZA**

L'Ente attua procedure per il mantenimento/sorveglianza dei sistemi di gestione certificati al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti richiesti dalla norma.

Tale controllo è espletato mediante audit di sorveglianza effettuati, di solito, con cadenza annuale.

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno una verifica in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica.

Un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 5 del presente documento.

Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

## **4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI**

Il riesame completo del sistema di gestione per la qualità da effettuarsi in vista del rinnovo della certificazione deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato. Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati.

Deve essere verificata l'applicazione di tutti i requisiti della norma di riferimento.

L'attività di verifica deve essere effettuata in sede e in cantiere. I tempi di verifica devono essere calcolati sulla base delle tabelle, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate).

Nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno 1 cantiere operativo che si trovi in uno stadio di avanzamento dei lavori significativo.

Una attività può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al paragrafo 5 del presente documento.

Indipendentemente dalle tipologie d'opera svolte nei cantieri oggetto di verifica di rinnovo, si ricorda che nello scopo di certificazione devono essere riportati esclusivamente i processi realizzativi che sono stati

RG-RI28-IT-A00

oggetto di verifica, almeno due volte nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

La verifica di rinnovo deve essere considerata, sia come atto conclusivo del triennio trascorso, sia come base di partenza per il triennio successivo.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, Dimitto effettua comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, Dimitto potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica supplementare, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione

## **5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)**

Limitatamente alla fase di prima certificazione e rinnovo (con esplicita esclusione della attività di sorveglianza), si possono considerare tre degli elementi riportati nel seguito del presente paragrafo (a scelta) quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione" delle opere, in sostituzione di una attività di verifica in cantiere/sito, purché comprensivi dell'elemento vincolante:

- documentazione di pianificazione della commessa;
- documentazione di pianificazione e controllo della documentazione;
- rispetto delle norme cogenti di settore (vincolante);
- rispetto del contratto stipulato con il Committente;
- gestione della documentazione di commessa effettuata in modo controllato;
- riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ecc.);
- adeguatezza e completezza dei contratti di sub-appalto;
- prove di funzionalità e di collaudo finali, verbalizzate.

Quanto sopra, purché le attività oggetto della documentazione di cui trattasi non siano concluse da oltre 3 anni.

Comunque sia non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

## **6. DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE**

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di Dimitto, secondo le regole che seguono.

Per quanto attiene i processi realizzativi per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, limitatamente ad una sola tipologia aggiuntiva

RG-RI28-IT-A00

rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere.

Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni:

- L'oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale dei processi realizzativi:

- \* progettazione e costruzione<sup>1</sup> di (tipologia dell'opera/lavoro)
- \* costruzione di (come sopra)
- \* installazione di (come sopra)
- \* manutenzione di (come sopra)
- \* ristrutturazione di (come sopra)

- La tipologia di opere di costruzione e affini può essere, utilmente, correlata alle definizioni date dal DPR 34/2000 per le categorie, sia generali (OG) sia speciali (OS), con l'introduzione di eventuali limitazioni, se necessarie, traendo beneficio dal fatto che tale DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa. La terminologia utilizzata deve essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica.

Nella definizione dello scopo di certificazione, secondo i criteri sopra riportati, non vengono inseriti riferimenti diretti ai codici alfanumerici (es. OG1, OG3, OS4, OS16, ...) delle categorie generali o speciali di cui al DPR più volte richiamato, salvo che in caso di specifica richiesta da parte dell'impresa interessata ed in congruenza con i criteri su esposti.

## **7. CRITERI DI REDAZIONE E GESTIONE DEL CERTIFICATO**

L'eventuale revoca della certificazione sarà comunicata tempestivamente a ACCREDIA.

Sarà altresì comunicata a ACCREDIA ogni sopravvenuta variazione, ancorché temporanea, dello stato della certificazione, tale da compromettere la fiducia nel buon funzionamento del sistema certificato, quali sospensioni dovute a gravi carenze del sistema stesso. Vanno inoltre comunicate modifiche dello scopo di certificazione tali da influenzare i requisiti di qualificazione a fini di specie.

Il certificato conterrà, in basso rispetto all'indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, o in basso rispetto all'apposita dicitura prevista dal Regolamento ACCREDIA, le seguenti dizioni:

"Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico ..... o indirizzo e-mail ....."

---

<sup>1</sup> per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito. Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

- "Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05"
- "La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207".

La firma sull'offerta Dimitto presuppone che l'organizzazione che operi nel settore delle costruzioni in Italia, abbia letto compreso e recepito il presente regolamento esplicita dei paragrafi: 2 "Procedura di certificazione".

RG-RI28-IT-A00